



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 55 /2019

**OGGETTO:** Richiesta del Dr. Girolamo Pugliese sentenza 5723/2016.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 8 del mese di ottobre alle ore 17:00 presso la sede dell'Ente in Gravina in Puglia, alla Via Firenze n. 10, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 0000283 del 21/12/2015, nelle persone dei Signori:

Francesco Tarantini - Presidente  
Cesareo Troia  
Pasquale Chieco  
Michele Della Croce  
Nicola Dilerma  
Antonio Masiello  
Maria Cecilia Natalia  
Fabrizio Baldassarre

| Presente | Assente |
|----------|---------|
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
|          | X       |
| X        |         |

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

Rosa Calabrese - Presidente  
Marta Ranieri  
Francesco Meleleo

| Presente | Assente |
|----------|---------|
|          | X       |
|          | X       |
|          | X       |

Assistono con funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente, Prof. Domenico Nicoletti e di Verbalizzante la Dott.ssa Annabella Digregorio;



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

### **Il Presidente riferisce,**

In data 20/11/2006 il Dott. Girolamo Pugliese, nella qualità di Presidente del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, querelò i Sigg.ri Nunzio Perrone, Mauro Bubbico + altri per aver diffuso attraverso due siti web commenti offensivi all'indirizzo dell'Ente Parco e del suo Presidente relativamente al concorso bandito da questi: "Un'idea per il logo del Parco".

Con Deliberazione C.D. 02/2010 del 19/03/2010 fu ratificato l'operato fino ad allora svolto dal difensore designato dal Presidente Pugliese e conferito incarico allo stesso di costituirsi parte civile nello stesso procedimento nell'interesse dell'Ente Parco.

Con Deliberazione Presidenziale n. 22/2014 il Presidente in carica, nell'esercizio delle funzioni del C.D. ai sensi dell'art. 9, c. 5, della legge n. 394/91, Cesare Veronico, decise di revocare la costituzione di parte civile dell'Ente Parco e dispose altresì la remissione di querela.

Tale decisione non è stata comunicata al dott. Pugliese la cui posizione processuale di persona offesa è rimasta fino alla pronuncia di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, pronunciata il 20/12/2016.

Il dott. Pugliese, con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 03/06/2019, ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute fino alla data di pronuncia della sentenza sopra specificata, pari ad € 1.560,00 complessivi.

Sul tema della rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli amministratori non esiste una disciplina univoca, se non quella intervenuta nel 2015 in riferimento agli amministratori degli enti locali (applicabile per analogia anche agli altri amministratori) all'articolo 86, comma 5, del D. lgs. n. 267/2000 come sostituito dall'art. 7-bis del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2015, n.125, che ha disciplinato il rimborso delle spese legali degli amministratori, stabilendo che gli enti locali, *«senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:*

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;*
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;*
- c) assenza di dolo o colpa grave »;*

Il riconoscimento del rimborso di tali spese è sempre il frutto di una "scelta" che l'Amministrazione compie sulla base di una valutazione del caso specifico, ispirandosi



parco nazionale®  
dell'**alta murgia**

generalmente al concetto che la rimborsabilità delle spese legali per gli amministratori costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per l'esecuzione dell'incarico ricevuto.

Il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Presidente,

**ACQUISITO**

il parere favorevole del Direttore sulla scorta delle istruttorie e dei pareri dei Responsabili degli Uffici competenti in merito alla regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto;

**CON VOTAZIONE** unanime resa in forma palese;

**DELIBERA**

**DI CONSIDERARE** la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione;

**DI RICONOSCERE** al Dott. Girolamo Pugliese il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento di querela c/ Bubbico + altri dinanzi alla Procura di Bari, previo parere di congruità da richiedere all'Avvocatura Distrettuale di Bari.

**PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito web dell'Ente;

LIMITE INFERIORE DELLA DELIBERAZIONE - EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE

Letto confermato e sottoscritto

Il Direttore  
Prof. Domenico Nicoletti

Il Presidente  
Francesco Tarantini



parco nazionale°  
dell'**alta murgia**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente Parco in data 06/11/2019 e vi rimarrà per giorni 15.

Gravina di Puglia lì, 06/11/2019

IL SEGRETARIO  
f.to Prof. Domenico Nicoletti

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Dott.ssa Annabella Digregorio

*Annabella Digregorio*

Per copia conforme all'originale per uso Amm.vo

Gravina di Puglia lì,

IL SEGRETARIO  
Prof. Domenico Nicoletti